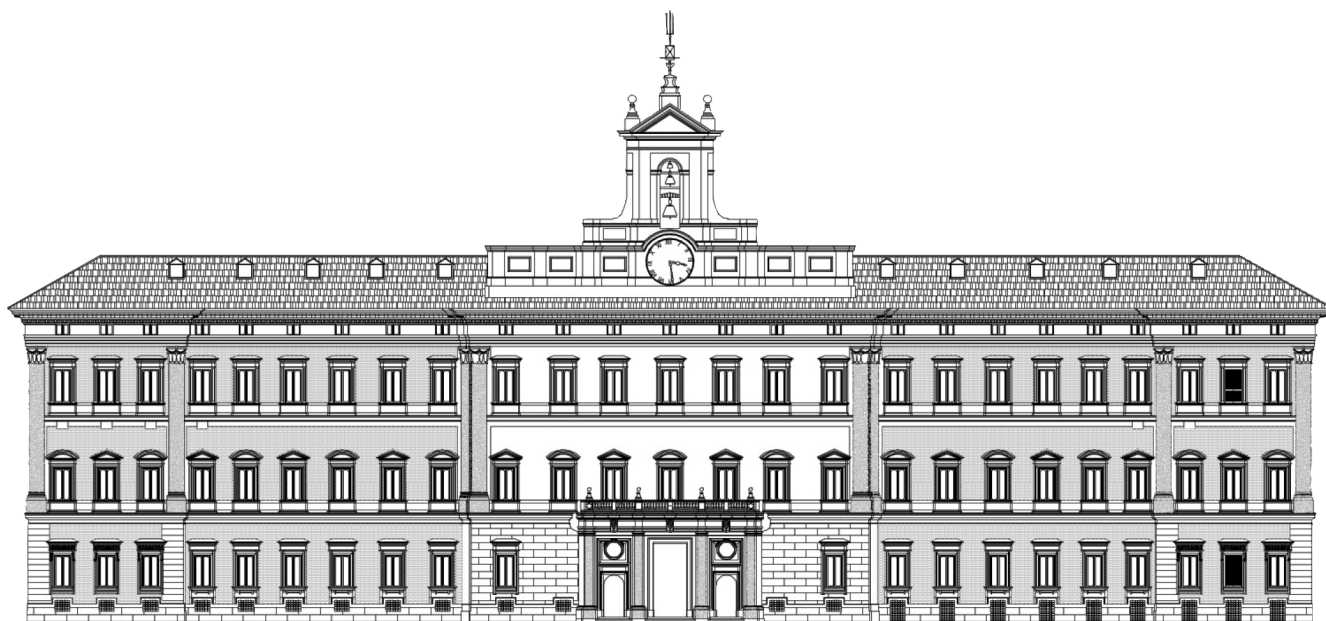




Camera dei deputati

XIX LEGISLATURA



Documentazione per le Commissioni
ESAME DI ATTI E DOCUMENTI DELL'UNIONE EUROPEA

Elementi per la verifica di sussidiarietà

EU Kids Act – L'UE per spazi digitali responsabili e affidabili in Internet
(Proposta di regolamento COM(2026)681)

n.173

20 ottobre 2026



Camera dei deputati

XIX LEGISLATURA

Documentazione per le Commissioni
ESAME DI ATTI E DOCUMENTI DELL'UNIONE EUROPEA

Elementi per la verifica di sussidiarietà

*EU Kids Act - L'UE per spazi digitali responsabili e
affidabili in Internet*

(Proposta di regolamento COM(2026)681)

n. 173

20 ottobre 2026

Il dossier è stato curato dal **SERVIZIO PER I RAPPORTI CON L'UNIONE EUROPEA**
(☎ 066760.2145 - ✉ rue_segreteria@camera.it - ✕ [@CD_europa](https://twitter.com/CD_europa) - europa.camera.it).

I dossier dei servizi e degli uffici della Camera sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

INDICE

DATI IDENTIFICATIVI	1
LA PROPOSTA <i>EU Kids Act</i>	3
• Finalità e oggetto	3
• Inquadramento giuridico dell'iniziativa	4
• La posizione del Governo italiano	5
– <i>Il dibattito in seno al Consiglio</i>	5
• La posizione del Consiglio europeo	6
• La posizione del Parlamento europeo	6
• Le iniziative degli Stati membri in materia	7
– <i>La notifica TRIS del Governo italiano</i>	9
• Contesto, motivazioni dell'intervento, consultazione dei portatori di interessi e valutazione di impatto	9
– <i>Contesto normativo</i>	9
– <i>Il gruppo speciale sulla sicurezza dei minori online</i>	13
– <i>Le indagini Eurobarometro</i>	13
– <i>Le motivazioni dell'intervento</i>	14
– <i>La valutazione di impatto</i>	14
– <i>La consultazione dei portatori di interessi</i>	16
• Principali contenuti della proposta	16
– <i>Capo I – Disposizioni generali</i>	17
– <i>Capo II – Posticipazione della creazione e dell'utilizzo di account per i minori sui servizi di social network online e i servizi di piattaforma per la condivisione di video</i>	18
– <i>Capo III – Sicurezza fin dalla progettazione</i>	19
– <i>Capo IV – Verifica della responsabilità genitoriale</i>	25
– <i>Capo V – Accertamento dell'età</i>	26
– <i>Capo VI – Misure di sostegno ai minori</i>	28
– <i>Capo VII – Competenze, vigilanza ed esecuzione</i>	28
– <i>Capo VIII – Atti di esecuzione e atti delegati</i>	30
– <i>Capo IX – Disposizioni finali</i>	31
• Coerenza con i principi dei Trattati in materia di competenza dell'UE	31

— <i>Base giuridica</i>	31
— <i>Sussidiarietà</i>	32
— <i>Proporzionalità</i>	32
• Esame presso le Istituzioni dell'UE	33
• Esame presso altri parlamenti nazionali	33

DATI IDENTIFICATIVI

Tipo di atto	<i>Proposta di regolamento COM(2026)681</i>
Data di adozione	<i>17 settembre 2026</i>
Base giuridica	<i>Articolo 114 TFUE</i>
Settori di intervento	<i>Protezione della vita privata; protezione del consumatore; intelligenza artificiale; diritti del bambino; protezione dell'infanzia; protezione dei dati; impatto delle tecnologie dell'informazione; Internet; mercato unico digitale; contenuto digitale</i>
Esame presso le istituzioni dell'UE	<i>Procedura legislativa ordinaria</i>
Assegnazione	<i>30 settembre 2026: IX Commissione Trasporti</i>
Termine per il controllo di sussidiarietà	<i>23 novembre 2026</i>
Segnalazione da parte del Governo	<i>Sì</i>
Relazione del Governo ex art. 6 della legge 234/2012	<i>Sì</i>

LA PROPOSTA *EU Kids Act*

Finalità e oggetto

La [proposta](#) vieta, salvo eccezioni, l'**accesso** alle piattaforme di *social media* ai **minori di 13 anni** e fissa a **15 anni** l'**età minima** armonizzata a livello di Unione per l'apertura di un **account personale** su servizi di *social network* e piattaforme per la condivisione di video con caratteristiche di rischio, facendo seguito alla richiesta di numerosi Stati membri di rafforzare la tutela dei minori *online* a livello dell'Unione e alle [raccomandazioni](#) elaborate dal [gruppo speciale](#) di esperti sulla **sicurezza dei minori online** (v. [infra](#)).

Come riportato nella figura che segue, si prevede un **accesso graduale** per fasce d'età. **Tra i 3 e i 12 anni**, i bambini possono accedere a **servizi di condivisione video progettati appositamente per loro** tramite *account* del genitore o del tutore. **Tra i 13 e i 14 anni**, i genitori o tutori possono creare per il minore un **account con caratteristiche limitate**, con strumenti di controllo sempre attivi, approvazione dei contatti e un tempo massimo di un'ora al giorno.

L'accesso ai *social media* per fasce d'età

3-12 anni	13-14 anni	15-17 anni
• Niente <i>social media</i> • Solo servizi video progettati per bambini, tramite l'<i>account</i> del genitore o tutore	• <i>Account</i> con funzioni limitate creato dal genitore o tutore • Il genitore o tutore può approvare i nuovi contatti • Limite giornaliero fissato dal genitore o tutore, fino a 1 ora	• <i>Account social</i> proprio
Per tutti i minori: servizi sicuri fin dalla progettazione		

Fonte: Commissione europea

La proposta **rovescia l'onere della prova**, stabilendo che siano le piattaforme *online* a dover dimostrare che i loro servizi sono **sicuri fin dalla progettazione**, e stabilisce che i servizi *online* e gli *app store* **devono usare strumenti di accertamento dell'età** che rispettino le massime garanzie di tutela della vita privata, tra cui l'[app di verifica dell'età dell'UE](#).

L'*app open source* per la verifica dell'età dell'UE è stata [presentata](#) il 15 aprile 2026 dalla Presidente von der Leyen e dalla Vicepresidente esecutiva Virkkunen.

Entro 6 mesi dall'entrata in applicazione delle norme, le piattaforme devono verificare se i titolari di *account* esistenti hanno meno di 15 anni e disabilitare gli *account* di chi è sotto tale età o la cui età non può essere stabilita.

La proposta impone inoltre una **serie di obblighi** a tutti i **fornitori online** che offrono servizi di *social media*, condivisione di video, videogiochi *online*, compagni IA e *chatbot* a **utenti di età inferiore ai 18 anni**. Fra questi si annoverano:

- il **divieto** di inserire caratteristiche che creano **dipendenza** e *feed* di raccomandazione basati sulla profilazione che trascinino i minori in **spiralì nocive**;
- il **divieto di scorrimento infinito** senza punti di arresto, di stratagemmi di ricompensa e di notifiche *push* durante le ore di riposo;
- il blocco dei contatti indesiderati da parte di estranei.

In aggiunta, se integrati in *social media*, piattaforme di condivisione di video o videogiochi, compagni IA e *chatbot* non devono attivarsi automaticamente e non possono simulare relazioni interpersonali con modalità che creino dipendenza emotiva.

Obblighi e divieti per le piattaforme

Obblighi	Divieti
• Algoritmi sicuri per i minori • <i>Account</i> privati per impostazione predefinita • Controlli parentali facili da usare • Strumenti semplici per bloccare altri utenti	• Funzionalità che creano dipendenza • Contatti indesiderati • <i>Feed</i> che espongono ripetutamente i minori a contenuti dannosi • Dirette (<i>livestream</i>) dei minori attive per impostazione predefinita

Fonte: Commissione europea

Inquadramento giuridico dell'iniziativa

Nell'ambito della **competenza concorrente** in materia di **protezione dei consumatori**, l'[articolo 169](#) del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede che l'Unione **contribuisce** a **tutelare** la **salute**, la **sicurezza** e gli interessi economici **dei consumatori**, nonché a promuovere il loro diritto all'informazione, all'educazione e all'organizzazione per la salvaguardia dei propri interessi. A tali fini l'Unione può adottare, secondo la procedura legislativa ordinaria, misure a norma dell'[articolo 114](#) TFUE nel quadro della realizzazione del mercato interno, come nel caso della proposta in esame (v. [infra](#)), o misure di sostegno, di integrazione e di controllo della politica svolta dagli Stati membri. L'adozione di tali misure **non impedisce** tuttavia agli **Stati membri** di mantenere o di **introdurre misure di protezione più rigorose**, purché compatibili con quanto stabilito dai trattati. Esse devono essere notificate alla Commissione.

La posizione del Governo italiano

Nella relazione inviata alle Camere il 20 ottobre scorso, ai sensi dell'articolo 6, della legge n. 234 del 2012, il **Governo sostiene la finalità generale** della **proposta** di istituire un quadro normativo armonizzato in tutta l'Unione per proteggere i minori dai rischi derivanti dai servizi digitali poiché **in linea con l'interesse nazionale**. Afferma infatti di aver già evidenziato l'esigenza di affiancare eventuali limiti di accesso ai *social media* con una più incisiva responsabilizzazione delle famiglie e delle piattaforme digitali, ritenendo che la tutela dei minori debba vedere coinvolti anche i fornitori e le relative piattaforme e sistemi. Sottolinea tuttavia la **presenza di alcuni profili di criticità** in ordine al rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, nonché in relazione alla necessità di valutare adeguatamente gli impatti di talune disposizioni, dei quali il presente *dossier* dà debitamente conto nei rispettivi paragrafi (v. [infra](#)) e in corrispondenza delle relative disposizioni nell'articolo.

Il dibattito in seno al Consiglio

Da fonti informali si apprende che, in sede di Consiglio, il **Governo italiano** avrebbe evidenziato che **il tema è seguito con grande attenzione** in Italia, anche a livello parlamentare, rimandando a successivi commenti sul contenuto.

Nel complesso, la presentazione della proposta sarebbe stata accolta con **generale favore** dalle delegazioni nazionali che avrebbero mostrato tuttavia **differenti gradi di apprezzamento**. In particolare:

- la **Francia** avrebbe sottolineato l'urgenza di **procedere rapidamente** all'**adozione** della proposta, a fronte della sensibilità sul tema da parte dell'opinione pubblica, in modo da avviarne l'implementazione già a partire dal prossimo anno scolastico. Analogamente si sarebbe espressa la **Spagna**, che avrebbe tuttavia sostenuto di preferire un **obiettivo più ambizioso**, con la previsione di un'**età minima** di accesso ai *social media* più elevata;
- **Austria, Germania, Grecia, Polonia, Danimarca e Croazia**, insieme ad altre delegazioni, avrebbero espresso un **generale apprezzamento** riservandosi un'analisi più dettagliata dei contenuti dell'articolo. In particolare, Austria, Grecia e Polonia avrebbero evidenziato la **necessità** di **evitare duplicazioni** con la **normativa nazionale** e la frammentazione a livello di Unione;
- **Paesi Bassi e Romania**, invece, si sarebbero espressi condividendo l'orientamento positivo delle altre delegazioni, ma sottolineando l'**importanza** di **tutelare i diritti** e le **libertà fondamentali**, in particolare con riferimento al sistema di verifica dell'età;
- diversamente l'**Estonia**, pur accogliendo con favore gli elementi relativi alle maggiori responsabilità delle piattaforme, riterrebbe che il **divieto di**

accesso ai social media non sia lo strumento più efficace per affrontare i rischi della sfera digitale e che ogni misura in tal senso andrebbe commisurata alle priorità in tema di tutela della *privacy*.

La posizione del Consiglio europeo

Nelle [conclusioni](#) del 15 e 16 ottobre 2026, il Consiglio europeo ha preso atto della presentazione dell'*EU Kids Act* e ha **invitato i legislatori a esaminare la proposta rapidamente**. Ha sottolineato inoltre la necessità, per proteggere i minori nella sfera digitale, di attuare effettivamente la normativa vigente e di sviluppare un quadro dell'UE chiaro, solido, efficace e proporzionato, che **rafforzi la responsabilità delle piattaforme online** di garantire un ambiente sicuro per tutti gli utenti, in particolare i bambini e i giovani, preservando nel contempo la vita privata degli utenti e **rispettando le competenze nazionali**.

In precedenza, nelle [conclusioni](#) del 19 marzo 2026, il Consiglio europeo aveva sottolineato l'**importanza di proteggere i minori** nella sfera digitale, in particolare attraverso:

- l'attuazione del [regolamento](#) (UE) 2022/2065 sui servizi digitali (c.d. **DSA**) e dei relativi [orientamenti](#) sulla protezione dei minori (v. [infra](#));
- la promozione di una **maggiore età digitale** per l'**accesso ai social media**, preservando nel contempo la vita privata degli utenti e rispettando le competenze nazionali;
- l'**etichettatura dei contenuti generati dall'IA** e il divieto di sistemi di IA che consentono la creazione di immagini intime non consensuali e materiale di abuso sessuale su minori (v. [infra](#)).

Nelle [conclusioni](#) del 23 ottobre 2025 **aveva già richiamato** la rilevanza del **tema della tutela dei minori online**, anche attraverso una maggiore età digitale per l'accesso ai *social media*, nel rispetto delle competenze nazionali.

La posizione del Parlamento europeo

Nella [risoluzione](#) sulla **protezione dei minori online** del 26 novembre 2025, il Parlamento europeo ha invitato la Commissione europea a **presentare misure legislative** adeguate ad assicurare un **approccio armonizzato** per l'introduzione di **meccanismi** sicuri e affidabili di **verifica dell'età**, sottolineando la necessità di valutare con attenzione l'impatto sui diritti fondamentali per garantire che le soluzioni proposte diano priorità alle misure più efficaci e proporzionate. Ha chiesto inoltre l'**introduzione di un limite europeo armonizzato di età digitale pari a 16 anni** quale soglia minima *standard* al di sotto della quale non dovrebbe essere consentito l'accesso alle piattaforme di *social media online*, a meno che i genitori o i tutori non abbiano autorizzato i loro figli, e alle piattaforme per la condivisione di video e ai compagni virtuali basati sull'IA che presentano rischi per i minori. Il

Parlamento europeo ha invitato la Commissione a fissare anche un **limite europeo** armonizzato di età digitale pari a **13 anni** al di sotto del quale **nessun minore possa accedere alle piattaforme di social media**. Infine, ha fatto presente la necessità di una legislazione integrativa in materia di progettazione adeguata all'età e di **sicurezza fin dalla progettazione**.

Si segnala che, al punto 28 della risoluzione, l'eccezione dell'autorizzazione dei genitori o dei tutori è riferita espressamente alle sole piattaforme di social media. Per le piattaforme per la condivisione di video e per i compagni virtuali basati sull'IA, il Parlamento europeo chiede invece che si applichi "lo stesso limite di età".

Le iniziative degli Stati membri in materia

Il 10 ottobre 2025 venticinque Stati membri, tra cui l'Italia, hanno firmato la [dichiarazione di Jutland](#) su iniziativa della Presidenza danese del Consiglio dell'Unione, in cui sollecitavano la verifica dell'età e un ambiente *online* più sicuro per i minori. Nella relazione illustrativa della proposta, la Commissione sottolinea che **molti Stati membri stanno valutando l'adozione di restrizioni di età** per l'accesso a determinati **servizi online** considerati rischiosi; tuttavia, le normative discusse a livello nazionale differiscono sotto diversi aspetti, tra cui l'ambito di applicazione, i limiti di età e i tipi di restrizioni.

Stati membri per età minima proposta

Età minima	Stati membri	Numero
16 anni	Bulgaria, Irlanda, Lituania, Lussemburgo, Portogallo, Romania, Slovacchia, Spagna	8
15 anni	Cipro, Danimarca, Finlandia, Francia, Grecia, Italia, Paesi Bassi, Polonia, Slovenia, Svezia	10
14 anni	Austria	1
13 anni	Belgio (Fiandre), Germania	2

Fonte: Commissione europea

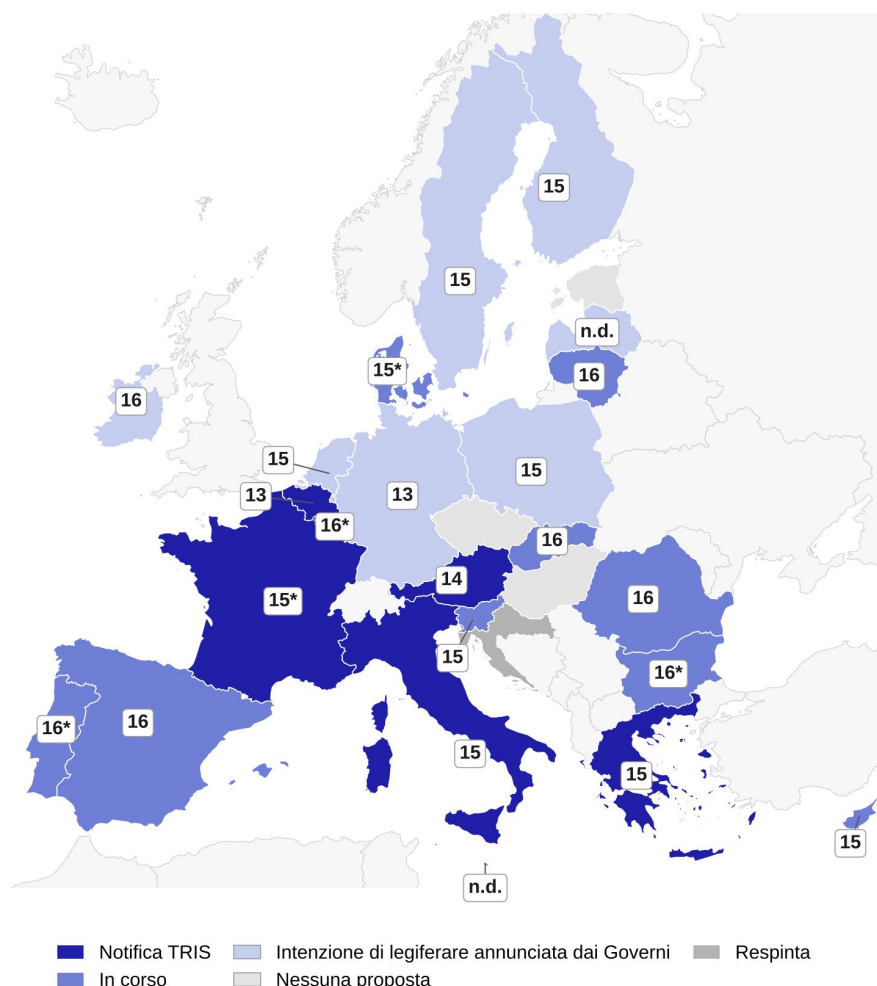
Alcuni Stati membri, tra cui l'Italia, hanno **notificato i rispettivi progetti di legge** tramite il **sistema di informazione** sulle regolamentazioni tecniche a livello dell'UE (**TRIS**), ai sensi della [direttiva](#) (UE) 2015/1535 sulla trasparenza del mercato unico, mentre altri sono attualmente impegnati in processi di consultazione, discutono progetti nei rispettivi parlamenti nazionali o annunciano prossime misure legislative.

A norma della citata direttiva, gli Stati membri devono informare la Commissione europea di ogni progetto di regolamentazione tecnica prima di adottarlo. Dalla notifica decorre un **periodo di tre mesi** in cui lo Stato notificante non può adottare il testo, per consentire alla Commissione e agli altri Stati membri di esaminarlo e rispondere.

Laddove emerga che il progetto può creare ostacoli alla libera circolazione delle merci o alla libera prestazione di servizi della società dell'informazione, oppure contrasta con il diritto secondario dell'UE, la Commissione e gli altri Stati membri possono presentare un **parere circostanziato**. Il parere **proroga il periodo di *status quo* di altri tre mesi** per i prodotti e **di un altro mese** per i servizi, e lo Stato deve spiegare l'intervento che intende compiere in risposta. La Commissione e gli Stati membri possono anche fare commenti su un progetto **apparentemente conforme al diritto dell'Unione** che però **richiede chiarimenti** sulla sua interpretazione. La Commissione può inoltre **bloccare un progetto** per un periodo **da 12 a 18 mesi** se il lavoro di armonizzazione dell'UE nello stesso settore deve ancora essere svolto o è già in corso.

Al termine della procedura, gli Stati membri devono comunicare alla Commissione i testi finali non appena adottati e segnalare i casi in cui il progetto notificato è stato abbandonato, così da permettere la chiusura della procedura.

Le iniziative nazionali sull'età minima per i *social media* (7 settembre 2026)



Il numero indica l'età minima proposta; * con il consenso dei genitori; n.d. età non indicata

Fonte: Commissione europea

La notifica TRIS del Governo italiano

Il 9 maggio 2025 il **Governo italiano** ha [notificato](#) alla Commissione europea la **presentazione** di un **disegno di legge** sulla **tutela dei minori** nella **dimensione digitale** (AS n. [1136](#)). Successivamente a interlocuzioni con la Commissione, il 9 settembre 2025 ha [comunicato](#) che le osservazioni contenute nel **parere circostanziato** emesso dalla Commissione europea sarebbero state integrate nel testo, il cui esame parlamentare in sede **redigente** è stato avviato il 16 giugno 2026 dall'8^a Commissione (Ambiente) del Senato.

Il parere circostanziato della Commissione europea evidenziava:

- da un lato, che il disegno di legge notificato **non era in linea** con l'**articolo 56, paragrafo 2**, del [regolamento](#) (UE) 2016/679 (c.d. **GDPR**), nella misura in cui prevedeva una norma che rendeva il Garante italiano per la protezione dei dati competente per il trattamento dei dati in questione, in quanto il fatto che un contratto sia concluso sul territorio italiano non significa che l'oggetto per il quale il trattamento dei dati personali sarà effettuato interesserà in modo sostanziale solo gli interessati sul territorio italiano. Ai sensi del citato articolo del GDPR, infatti, ogni autorità nazionale di controllo è competente per la gestione dei reclami a essa proposti o di eventuali violazioni del regolamento se l'oggetto riguarda unicamente uno stabilimento nel suo Stato membro o incide in modo sostanziale sugli interessati unicamente nel suo Stato membro;
- dall'altro, che l'**articolo 3, comma 3, del disegno di legge** notificato **non era conforme** all'articolo 58, paragrafo 2, e all'articolo 83 del GDPR nella misura in cui, ponendo l'obbligo di imporre una sanzione in determinati casi, eliminava la discrezionalità del Garante per la protezione dei dati di utilizzare i suoi poteri correttivi alla luce delle circostanze di un caso particolare, ostacolandone quindi l'indipendenza.

Inoltre, la Commissione europea ha osservato la necessità di fissare una data obiettivo specifica per l'avvio del mini-portafoglio nazionale per l'Italia che attui la soluzione dell'UE di verifica dell'età e allineare tale data con la prevista entrata in vigore dell'eventuale legge.

Contesto, motivazioni dell'intervento, consultazione dei portatori di interessi e valutazione di impatto

Contesto normativo

Nella relazione illustrativa della proposta si sostiene che nessuna norma esistente tra quelle volte a garantire un ambiente *online* sicuro prende specificamente i minori come punto di partenza. Pertanto, l'intervento in esame intende colmare tale lacuna.

Il regolamento sui servizi digitali (DSA)

Il DSA è volto a rafforzare la **sicurezza** dell'**ambiente online**, con particolare riguardo alla protezione dei diritti fondamentali nello spazio digitale. L'obiettivo principale è **prevenire** le **attività illegali** e **dannose online** e la **diffusione di**

notizie false, oltre a garantire la sicurezza degli utenti, proteggere i diritti fondamentali e creare un contesto equo e aperto per le piattaforme.

Il regolamento si applica a tutti gli intermediari *online* che prestano i loro servizi nel mercato unico, con sede o meno nell'UE. Le microimprese e le piccole imprese hanno obblighi proporzionati alla loro capacità e alle loro dimensioni, rimanendo nel contempo responsabili. Il DSA impone particolari obblighi alle piattaforme o motori di ricerca che hanno più di 45 milioni di utenti al mese nell'UE come piattaforme *online* di dimensioni molto grandi (VLOP) o motori di ricerca *online* di dimensioni molto grandi (VLOSE). Per maggiori informazioni si veda la [pagina tematica](#) della Commissione europea.

Gli orientamenti sulla protezione dei minori

L'**articolo 28** del DSA **impone** a taluni **fornitori di piattaforme online** di adottare **misure adeguate** a garantire un elevato livello di tutela della vita privata, di sicurezza e di **protezione dei minori**. Ai sensi del paragrafo 4 di tale articolo, il 14 luglio 2025 la Commissione ha [pubblicato orientamenti](#) su **misure** per **garantire un elevato livello di tutela** della vita privata, di sicurezza e di protezione dei **minori online**, che stabiliscono un parametro di riferimento per la conformità.

Gli orientamenti adottano un **approccio basato sul rischio**, riconoscendo che le piattaforme *online* possono comportare diversi tipi di rischi per i minori, a seconda della loro natura, dimensione, finalità e base di utenti. Tra le altre cose:

- suggeriscono di **ridurre l'esposizione** dei **minori** a pratiche che possono stimolare comportamenti di **dipendenza** e di disabilitare le funzionalità che promuovono l'uso eccessivo dei servizi *online*;
- raccomandano di autorizzare i minori a bloccare o disattivare gli utenti, garantendo che non possano essere aggiunti ai gruppi senza il loro esplicito consenso;
- invitano le piattaforme a **dare priorità al feedback esplicito** degli **utenti**, piuttosto che fare affidamento sul monitoraggio del loro comportamento di navigazione;
- raccomandano alle piattaforme di impostare come privati per impostazione predefinita gli *account* dei minori.

Nella risoluzione approvata nel novembre 2025 (v. [supra](#)), il **Parlamento europeo** ha **accolto con favore** la pubblicazione degli **orientamenti** nella misura in cui includono principi quali la tutela della vita privata e la sicurezza fin dalla progettazione, nonché orientamenti pratici sull'applicazione dei meccanismi di garanzia secondo un approccio basato sul rischio e raccomandazioni a favore delle impostazioni predefinite di protezione. Tuttavia ha ritenuto che **potrebbero essere migliorati ulteriormente**, in particolare per quanto riguarda la protezione dei minori dalla progettazione che crea dipendenza e le raccomandazioni basate sulla profilazione e sul coinvolgimento.

Procedimenti formali in corso in relazione alla protezione dei minori

La Commissione europea [afferma](#) di aver avviato dieci procedimenti formali ai sensi del DSA in relazione alla protezione dei minori. Inoltre, nella prima metà del 2026 ha constatato in via preliminare che:

- [TikTok](#) avrebbe **violato** il **regolamento** per il suo **design che crea dipendenza** mediante l'utilizzo di funzionalità come scorrimento infinito, riproduzione automatica, notifiche *push* e il suo sistema di raccomandazione altamente personalizzato;

L'indagine della Commissione indica in via preliminare che TikTok non ha valutato adeguatamente in che modo queste caratteristiche di dipendenza potrebbero danneggiare il benessere fisico e mentale dei suoi utenti, compresi i minori.

- **Instagram** e **Facebook** di [Meta](#) **violerebbero** il **DSA** per non aver diligentemente identificato, valutato e mitigato i rischi di accesso ai loro servizi da parte di **minori di 13 anni**.

La Commissione ritiene che *Instagram* e *Facebook* debbano modificare la loro metodologia di valutazione del rischio al fine di valutare quali rischi sorgono e come si manifestano. Inoltre devono rafforzare le loro misure per prevenire, rilevare e rimuovere i minori di età inferiore ai 13 anni dal loro servizio.

La procedura di esecuzione

In seguito alla valutazione delle informazioni ottenute durante il monitoraggio o da fonti affidabili, la Commissione può avviare un'indagine in relazione alla condotta del fornitore nei confronti del quale sussista il sospetto che abbia violato una delle disposizioni del regolamento. In tal caso, la Commissione può utilizzare i suoi strumenti di indagine, quali la presentazione di una richiesta di informazioni, lo svolgimento di colloqui e le ispezioni dei locali. Se continua a sospettare una violazione del DSA, può avviare un procedimento. Prima di adottare una decisione di non conformità, una decisione che infligge ammende o una decisione che impone penali di mora, la Commissione deve dare ai fornitori interessati la possibilità di essere ascoltati in merito alle sue constatazioni preliminari, comprese le questioni sulle quali la Commissione ha sollevato obiezioni, e le eventuali misure che la Commissione intende adottare alla luce di tali constatazioni preliminari.

Se accerta definitivamente una violazione, la Commissione può adottare una decisione di non conformità che può comportare ammende in base alla natura, alla gravità, alla reiterazione e alla durata dell'infrazione. L'importo dell'ammenda deve essere proporzionato e non deve in alcun caso superare il 6% del fatturato annuo globale.

Le fasi della procedura di esecuzione del DSA



Fonte: Commissione europea

Il regolamento sull'IA (AI Act)

L'**articolo 5** del [regolamento](#) (UE) 2024/1689 che stabilisce regole armonizzate sull'IA (c.d. **AI Act**) contiene un elenco di **pratiche di IA vietate** tra cui lo sfruttamento nocivo delle vulnerabilità dei minori e la loro manipolazione. In particolare, dopo le modifiche intervenute con il [regolamento](#) (UE) 2026/1744 (c.d. **Digital Omnibus sull'IA**), è vietata, a decorrere **dal 2 dicembre 2026** e ai sensi del medesimo articolo, l'immissione sul mercato, la messa in servizio o l'uso di un **sistema di IA** che **genera o manipola immagini, video e audio** realistici o materiale analogo delle **parti intime** di una persona fisica riconoscibile, o di una persona fisica riconoscibile che partecipi ad atti sessualmente espliciti senza il consenso liberamente prestato, specifico, informato e inequivocabile di tale persona per tale generazione o manipolazione.

Il regolamento stabilisce inoltre requisiti per i sistemi di IA ad alto rischio, **requisiti di trasparenza** per i **sistemi di IA** interattivi e generativi e obblighi per i fornitori dei modelli di IA per finalità generali più avanzati in materia di **valutazione e attenuazione dei rischi sistemici**, compresi i rischi per la sicurezza e il **benessere dei minori**. Tra le altre cose, l'articolo 50 dell'**AI Act** prevede che, a partire dal 2 agosto 2026, i **fornitori di sistemi di IA**, compresi i sistemi di IA per finalità generali, che generano contenuti audio, immagine, video o testuali sintetici, garantiscono che gli **output** del sistema di IA **siano marcati** in un formato leggibile meccanicamente e **rilevabili** come **generati o manipolati artificialmente**.

Piano d'azione contro il bullismo online

Nel febbraio 2026 la Commissione europea ha adottato il [piano d'azione contro il bullismo online](#) per prevenire il fenomeno, sensibilizzare al riguardo e facilitare la segnalazione dei casi, nonché per provvedere affinché le vittime ricevano un sostegno adeguato.

Tra le altre cose il piano prevede:

- la **revisione** degli **orientamenti sulla protezione dei minori** (v. [supra](#)) al fine di rafforzare le misure che le piattaforme **online** devono adottare per evitare che i minori siano esposti a contenuti dannosi;
- l'adozione di orientamenti sui segnalatori attendibili per chiarire il loro ruolo nella lotta ai contenuti illegali, compresi i contenuti illegali di bullismo **online** (per approfondimenti si veda la [pagina tematica](#) della Commissione);

- il sostegno all'attuazione delle disposizioni dell'*AI Act* relative alle pratiche di IA vietate, anche quando sono utilizzate per il bullismo *online*.

Il gruppo speciale sulla sicurezza dei minori online

Nel 2025 la presidente von der Leyen ha annunciato l'istituzione di un [gruppo speciale di esperti](#) incaricati di sviluppare un approccio pratico ed efficace a livello europeo per garantire la sicurezza dei minori *online*.

Il gruppo ha coinvolto esperti di diverso profilo e rappresentanti del settore tecnologico, dei genitori e dei giovani.

Da marzo a giugno 2026 il gruppo si è **riunito tre volte** per esaminare le opportunità e i rischi per i minori che navigano su *Internet*, discutendo di come offrire maggiore sostegno a genitori ed educatori. In esito ai lavori effettuati, a luglio 2026 i copresidenti del gruppo **hanno presentato** alla presidente una [relazione](#) (solo in lingua inglese; una [sintesi](#) è disponibile in italiano) in cui evidenziano i **problemi principali** che i minori si trovano ad affrontare *online* e **forniscono raccomandazioni** sul modo di offrire loro maggiore protezione. Tra le altre cose, suggeriscono di **stabilire una restrizione a livello di UE** dell'accesso al mondo *online*, norme armonizzate di sicurezza fin dalla progettazione e **adeguati sistemi di accertamento dell'età** rispettosi della vita privata.

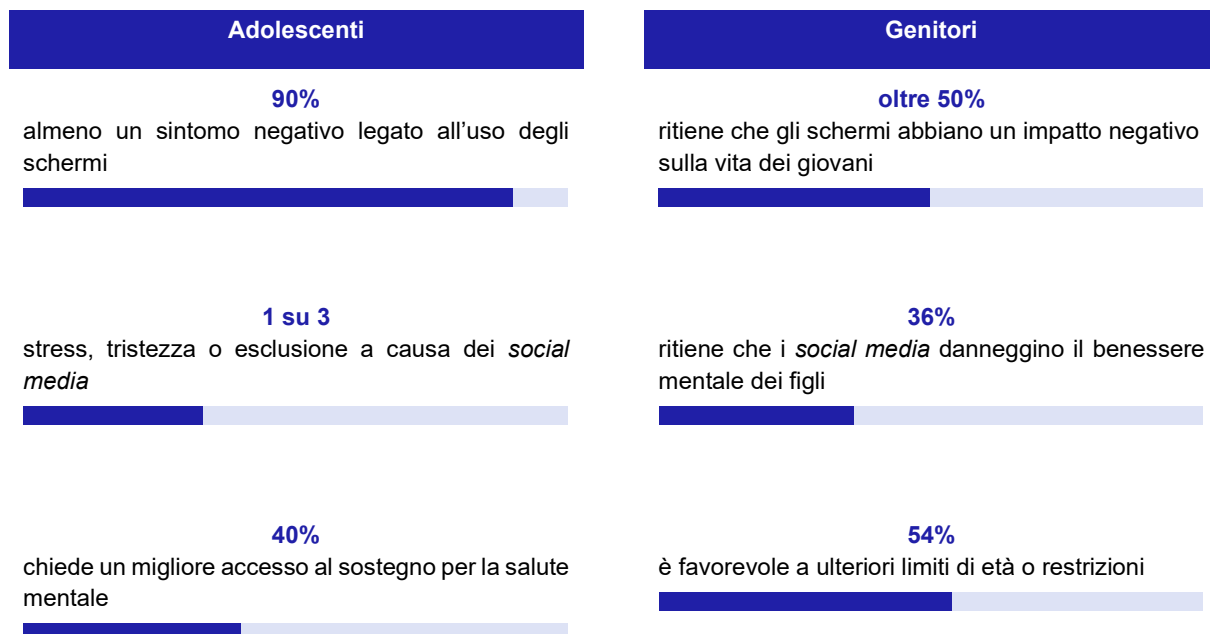
Le indagini Eurobarometro

L'[indagine](#) Eurobarometro [pubblicata](#) il 16 luglio 2026 ha confermato che **trascorrere troppo tempo davanti agli schermi** e sui *social media* ha un **impatto significativo** sulla **salute mentale e fisica** dei giovani.

In media i **giovani** (13-18enni) dell'UE **trascorrono** davanti agli schermi **4 ore e mezza** nei giorni di scuola e **più di 6 ore nei fine settimana**. I risultati evidenziano lo stretto **legame** fra l'**età** alla quale i giovani **iniziano** a utilizzare i *social media* e il **tempo** totale **trascorso online**. Una sintesi dei dati che emergono dal sondaggio è riportata nella figura seguente.

Il [sondaggio](#) speciale Eurobarometro sul decennio digitale 2026 pubblicato a giugno 2026 mostra invece che i cittadini dell'Unione attribuiscono particolare importanza alla **privacy e alla sicurezza**, con il 92% che concorda sul fatto che queste debbano essere prioritarie. Anche **la protezione dei minori online** emerge come una preoccupazione fondamentale poiché sempre il **92%** degli europei **la considera una priorità**.

Adolescenti, genitori e uso degli schermi



Fonte: Commissione europea, Eurobarometro

Le motivazioni dell'intervento

La Commissione europea ritiene che i servizi di *social network online*, servizi di piattaforma per la condivisione di video, compagni IA, *chatbot* conversazionali generali, giochi *online* e negozi di applicazioni *software* **determinino**, anche a causa della loro progettazione, **rischi per la tutela** della vita privata, la sicurezza e la protezione **dei minori**. Pertanto, sostiene la **necessità** di **intervento legislativo** per costruire un ambiente digitale più sicuro.

Tali rischi comprendono, tra gli altri, l'esposizione a contenuti illegali, fenomeni legati al bullismo *online* o a contatti con persone intenzionate ad arrecare danno ai minori. Inoltre, la Commissione sostiene che i minori, in quanto consumatori vulnerabili, siano esposti a rischi derivanti da pratiche commerciali che possono essere manipolative e portare a spese indesiderate e a comportamenti compulsivi e di dipendenza.

La valutazione di impatto

La Commissione europea **non ha elaborato un'autonoma valutazione di impatto** sostenendo che la proposta in esame si poggia su una solida base di dati costituita:

- dal **lavoro del gruppo speciale** sulla sicurezza dei minori *online* (v. [supra](#));
- dalle **valutazioni di impatto esistenti** riguardanti, tra gli altri, il DSA, il [regolamento](#) (UE) 2022/1925 sui mercati digitali (c.d. DMA) e l'*AI Act*;

- dall'**attuazione e applicazione del DSA**;
- dagli **studi disponibili** in materia, tra cui numerose ricerche accademiche.

Tuttavia, la Commissione ha pubblicato un [documento di lavoro](#), disponibile solo in lingua inglese, che delinea i **principali effetti sociali ed economici** della proposta.

Sul **piano sociale**, **ritardare l'accesso** ad alcuni servizi e garantire servizi adatti all'età dovrebbe rendere l'**ambiente online più sicuro** per i **minori**, riducendo i rischi per il loro sviluppo cognitivo e per la loro salute fisica e mentale.

In termini d'**impatto economico**, invece, la Commissione sostiene che i **costi aggiuntivi** dovrebbero essere nel complesso **limitati** poiché la maggior parte dei requisiti di sicurezza fin dalla progettazione era già prevista dagli orientamenti sulla protezione dei minori (v. [supra](#)). Analogamente, anche gli obblighi di piani di conformità e di ricorso a verificatori sono in gran parte già compresi nelle norme su valutazioni dei rischi e revisioni del DSA. Questi obblighi riguardano solo i fornitori con una base di utenti molto ampia (45 milioni di utenti attivi al mese), quindi l'**impatto** sulle **PMI** dovrebbe essere contenuto. Al contrario, l'**attuazione** delle **misure di accertamento dell'età** e degli **strumenti di controllo parentale** comporterà **costi aggiuntivi** per i fornitori di servizi digitali, che la Commissione **non ritiene al momento quantificabili con certezza**, in particolare a causa del numero potenzialmente elevato di piccoli e micro fornitori di servizi di *social network online*, di servizi di piattaforma per la condivisione di video e di videogiochi che in precedenza non erano soggetti all'articolo 28 del DSA.

Nella relazione ai sensi dell'art. 6 della legge n. 234/2012, il **Governo** evidenzia la **necessità di specifica valutazione sull'impatto** che iniziative generalizzate sulla verifica dell'età possano determinare per l'accesso ad *Internet* sull'intera platea della popolazione, anche in considerazione del fatto che la proposta adotta un approccio orizzontale, estendendo il proprio ambito di applicazione non soltanto ai *social media*, ma anche alle piattaforme di condivisione video, agli *app store*, ad alcune categorie di videogiochi e ai sistemi di IA conversazionale utilizzati dai minori. Il Governo segnala anche l'esigenza di valutare l'impatto del regolamento sulle piattaforme più piccole e le *start-up*, con particolare attenzione alle loro opportunità di crescita nel mercato digitale e alle opportunità di ampliamento nella scelta dei servizi digitali da parte degli utenti.

Si ricorda che diverse proposte legislative presentate dalla Commissione europea nel nuovo ciclo istituzionale non sono accompagnate da un'autonoma valutazione di impatto. La XIV Commissione, nei documenti adottati in esito alla verifica di sussidiarietà sulle proposte in questione, ha formulato considerazioni critiche ritenendo che non si possa giustificare la mancata predisposizione della valutazione poiché pregiudica la possibilità di ponderare adeguatamente gli effetti della proposta. Da ultimo la Camera, con la [risoluzione](#) approvata in Assemblea lo

scorso [28 maggio 2026](#), in esito all'esame della [Relazione](#) programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'UE e del [Programma](#) di lavoro annuale della Commissione europea per il 2026, ha, tra l'altro, denunciato come la mancata presentazione di valutazioni di impatto da parte della Commissione configuri un'evidente **violazione dell'articolo 5 del Protocollo n. 2**. Secondo la risoluzione, inoltre, tale omissione ha l'effetto di non rendere verificabile la scelta delle varie opzioni regolative disponibili e di limitare fortemente anche la capacità dei Parlamenti nazionali e degli altri attori interessati di valutare gli effetti ordinamentali come pure quelli economici e sociali delle iniziative legislative dell'UE. La Camera ritiene pertanto necessario, per garantire il pieno rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, che le nuove iniziative legislative dell'UE siano presentate solo quando realmente necessario e che esse siano sempre fondate su valutazioni di impatto.

La consultazione dei portatori di interessi

La Commissione riferisce che i **portatori di interessi sono stati adeguatamente consultati**, poiché la proposta si basa sulle raccomandazioni del gruppo speciale (v. [supra](#)), ai cui lavori hanno partecipato anche **gruppi di genitori e organizzazioni per i diritti dei minori**. Nel corso dell'intero processo sono intervenuti anche l'**Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani** (OHCHR), gruppi di riflessione specializzati e il comitato europeo per la protezione dei dati. Sono stati coinvolti nell'elaborazione della proposta anche il comitato consultivo della presidenza per la gioventù, che ha convogliato le opinioni dei minori di tutti i 27 Stati membri dell'Unione, e rappresentanti della società civile, degli operatori del settore e delle autorità nazionali che hanno partecipato a dicembre 2025 al [forum](#) "Per un'Internet più sicura".

Nel complesso, la Commissione afferma che in tutti i gruppi i rappresentanti dei giovani hanno sottolineato la **responsabilità dei servizi digitali** di fornire **servizi sicuri e adatti all'età** e rilevato la necessità di requisiti di sicurezza fin dalla progettazione, comprese impostazioni predefinite, sistemi di raccomandazione e progettazione delle interfacce adatti all'età.

La Commissione europea sostiene inoltre che il processo consultivo sia stato integrato dal coinvolgimento di ulteriori portatori di interessi in materia di sicurezza dei minori *online* mediante processi di consultazione intrapresi nel contesto dell'attuazione e dell'applicazione del DSA.

Principali contenuti della proposta

La proposta si compone di **43 articoli** divisi in nove capi.

Capo I – Disposizioni generali

L'articolo 1 afferma che il presente regolamento specifica e integra il [regolamento](#) DSA e integra l'[AI Act](#) stabilendo **norme armonizzate** per un ambiente *online* sicuro, in particolare:

- un'**età minima armonizzata** per la **creazione di account** con servizi di *social network online* e servizi di piattaforma per la condivisione di video;
- **requisiti di sicurezza armonizzati** per i servizi di *social network online*, i servizi di piattaforma per la condivisione di video, le piattaforme di videogiochi e i negozi di applicazioni *software* e per proteggere i minori *online* per i videogiochi, i compagni IA e i *chatbot* conversazionali generali;
- **regole armonizzate** in materia di **accertamento dell'età online**.
- L'articolo 2 disciplina l'**ambito di applicazione** del regolamento, che comprende i **fornitori** dei seguenti servizi o sistemi **accessibili ai minori**:
- servizi di *social network online* e di piattaforma per la condivisione di video, negozi di applicazioni *software*, giochi *online* e sistemi operativi;

Ciò, nel caso in cui offrano tali servizi a destinatari del servizio stabiliti o situati nell'Unione, indipendentemente dal loro luogo di stabilimento.

- compagni IA e *chatbot* conversazionali generali.

Ciò, nel caso in cui immettano sul mercato o mettano in servizio tali sistemi di IA nell'Unione, indipendentemente dal loro luogo di stabilimento.

Al fine di garantire la proporzionalità del regolamento, come affermato dal considerando 13, il regolamento non dovrebbe applicarsi ai servizi o ai sistemi che, per la loro natura non commerciale, didattica, scientifica o di interesse pubblico, presentano un **rischio materialmente molto basso** per i minori. Pertanto sono **esclusi** dall'**ambito di applicazione** i fornitori di:

- enciclopedie *online* e archivi didattici e scientifici senza scopo di lucro;
- servizi e sistemi progettati per scopi principalmente didattici e gestiti da istituti di istruzione;
- piattaforme *open source* di sviluppo e condivisione di *software*, salvo che la piattaforma non costituisca un sistema di IA che rientra nell'ambito di applicazione del presente regolamento o dell'*AI Act*;
- servizi e sistemi sviluppati e gestiti esclusivamente a scopo di ricerca e sviluppo scientifici;
- servizi e sistemi progettati, sviluppati e gestiti da autorità pubbliche e ad uso esclusivo di tali autorità pubbliche o per loro conto.

La Commissione europea può adottare **atti delegati** al fine di modificare l'elenco dei fornitori esclusi.

I fornitori di servizi di *social network online*, di servizi di piattaforma per la condivisione di video e di piattaforme di videogiochi che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 28, paragrafo 1, del DSA (v. [supra](#)) e che rispettano gli obblighi di cui al presente regolamento sono considerati conformi a tale articolo per le materie disciplinate dal presente regolamento. Il regolamento non pregiudica le norme stabilite da altri atti giuridici

dell'UE che disciplinano ulteriori aspetti della fornitura di servizi intermediari e dalla legislazione applicabile ai sistemi di IA nel mercato interno.

L'**articolo 3** contiene le **definizioni** applicabili al regolamento.

L'**articolo 4** stabilisce che i fornitori soggetti al presente regolamento **non debbano adottare comportamenti o azioni elusive** rispetto agli obblighi stabiliti dallo stesso.

L'**articolo 5** prevede che **entro 4 mesi** dalla notifica della **decisione di designazione come VLOP** ai sensi dell'articolo 33 del DSA, i fornitori di servizi di *social network online* e di servizi di piattaforma per la condivisione di video notificano alla Commissione europea un **piano di conformità** che descrive dettagliatamente il rispetto degli obblighi di cui ai capi da II a V. Per i **fornitori già designati come VLOP**, tale notifica avviene **entro 30 giorni** dalla data di entrata in applicazione del regolamento. Per consentire di valutare il rispetto degli obblighi, i fornitori commissionano a uno o più **revisori indipendenti** una revisione, a proprie spese, del piano di conformità, collaborando per l'accesso a tutte le informazioni, i dati, i documenti e il personale pertinenti. I revisori indipendenti trasmettono una **relazione finale** alla Commissione europea e al fornitore **entro 2 mesi** dal ricevimento del piano di conformità. Se la Commissione conclude che il piano di conformità contiene carenze, il fornitore interessato deve presentare, entro 30 giorni dal ricevimento della relazione contenente la decisione della Commissione, un **piano d'azione correttivo** in cui indica una o più misure correttive per ciascuna carenza individuata.

Capo II – Posticipazione della creazione e dell'utilizzo di account per i minori sui servizi di social network online e i servizi di piattaforma per la condivisione di video

Posticipazione dell'accesso per i minori

L'**articolo 6** stabilisce che i fornitori di servizi di *social network online* e di servizi di piattaforma per la condivisione di video **non consentono** a una **persona fisica di età inferiore ai 15 anni** di **creare un account** qualora il servizio **rappresenti un rischio** per la tutela della vita privata, la sicurezza o la protezione di un minore. Si ritiene che un servizio **rappresenti un rischio per la tutela** dei minori di età inferiore ai 15 anni se soddisfa una qualsiasi delle **condizioni seguenti**:

- consente ai destinatari che accedono al servizio attraverso un *account* di **trasmettere contenuti in tempo reale** a un numero indeterminato di altri destinatari del servizio;
- consente ai destinatari che accedono al servizio attraverso un *account* di contattare, **comunicare e interagire in altro modo con altri destinatari del servizio che non fanno parte delle connessioni** o degli abbonamenti preesistenti del destinatario;

- utilizza un sistema di raccomandazione basato sulla profilazione ai sensi del GDPR;
- utilizza un sistema di raccomandazione che suggerisce o dà priorità a informazioni o a suggerimenti di contatti che non provengono da una delle connessioni o degli abbonamenti preesistenti del destinatario;
- impiega o presenta funzionalità che sono intese a consentire un **consumo ininterrotto di contenuti**, che incentivano le interazioni con il servizio o che trasmettono notifiche automatizzate concepite per indurre l'utente ad avviare o riprendere l'uso del servizio.

La Commissione europea può adottare **atti delegati** per modificare e integrare tali condizioni e includervi nuove caratteristiche e funzionalità che presentano un rischio equivalente.

I fornitori **possono consentire ai tutori di creare account** con **caratteristiche limitate** per i **minori di età superiore ai 13 anni e inferiore ai 15 anni**, in modo che questi ultimi possano accedere al servizio mediante tale *account* limitato. **Entro 6 mesi** dall'entrata in applicazione del regolamento, i fornitori **disabilitano** gli **account** dei titolari di cui è stato accertato che **hanno meno di 15 anni o** la cui età non può essere stabilita.

Accesso controllato dal tutore per i minori di età inferiore ai 13 anni

L'**articolo 7** prevede che i fornitori **possano consentire**, in via eccezionale, ai **tutori** di concedere ai minori di età inferiore ai 13 anni un **accesso limitato al servizio** tramite l'*account* del tutore, a determinate condizioni, nel caso in cui un servizio di piattaforma per la condivisione di video **sia specificamente progettato per minori di età inferiore ai 13 anni**.

La Commissione europea può adottare **atti delegati** per adeguare le condizioni agli sviluppi tecnologici e scientifici.

Capo III – Sicurezza fin dalla progettazione

Obbligo generale in materia di sicurezza fin dalla progettazione

L'**articolo 8** stabilisce che i **fornitori di servizi di social network online**, di servizi di piattaforma per la condivisione di video, di giochi *online*, di compagni IA, di *chatbot* conversazionali generali e di negozi di applicazioni *software* **garantiscono un elevato livello di tutela** della vita privata, di sicurezza e di protezione dei minori **fin dalla fase di progettazione** e per impostazione predefinita.

Obblighi per i servizi di social network online e i servizi di piattaforma per la condivisione di video

L'**articolo 9** prevede che i fornitori di servizi di **social network online** e di **servizi di piattaforma per la condivisione di video non debbano progettare** od organizzare i loro servizi **in modo da incoraggiare un loro uso compulsivo o**

eccessivo da parte dei minori. L'articolo elenca le caratteristiche che si ritiene incoraggino tale uso, tra le quali:

- **consentire la riproduzione automatica** e il **consumo ininterrotto di contenuti** senza momenti di interruzione efficaci e regolari che consentano al minore di deliberare sulla propria volontà di consumare ulteriori contenuti;
- minare la decisione del minore di interrompere l'uso del servizio o non dare ai minori la possibilità di prendere tale decisione, ad esempio mediante notifiche che non derivano dall'interazione o dall'attività del minore;
- **incentivare o ricompensare** i minori per la **condivisione di contenuti** o la trasmissione in tempo reale di contenuti a un numero indeterminato di destinatari del servizio;
- **incentivare interazioni più frequenti** o a intervalli regolari, anche attraverso penalità o la perdita di benefici in caso il minore non interagisca a intervalli di tempo regolari o specifici.

I fornitori devono inoltre adottare **misure efficaci** volte a garantire che i minori accedano al servizio per un tempo limitato e possano interromperne l'uso. Tali misure sono concepite in modo da **proteggere l'orario scolastico** e le **ore principali di sonno**.

Gli stessi fornitori devono, ai sensi dell'**articolo 10**, progettare i **sistemi di raccomandazione** che utilizzano al fine di garantire un **elevato livello di tutela** dei minori, provvedendo affinché l'ottimizzazione di tali sistemi non abusi della vulnerabilità o dell'attenzione del minore e includa metriche di valutazione che rilevino i risultati in termini di qualità, sicurezza e salute mentale. Parallelamente, l'**articolo 11** stabilisce che i fornitori di servizi di *social network online* e di servizi di piattaforma per la condivisione di video debbano **disattivare**, allo stesso fine e **per impostazione predefinita**, le seguenti impostazioni:

- la geolocalizzazione e altre caratteristiche di tracciamento;
- l'accesso al microfono e alla videocamera;
- le raccomandazioni di altri *account* e la sincronizzazione dei contatti;
- le notifiche *push*, che dovrebbero, in ogni caso, essere concepite in modo da proteggere le ore principali di sonno e l'orario scolastico dei minori.

Le impostazioni predefinite **possono essere modificate** dal fornitore **solo se il minore ha più di 15 anni** ed è stato informato in modo chiaro e inequivocabile di tali modifiche e ha esplicitamente dato il suo consenso. Tuttavia, anche in caso di attivazione, le funzionalità relative al tracciamento devono essere disattivate al termine della sessione. Qualora le **caratteristiche** o le **impostazioni comportino un rischio per la salute** e il benessere dei minori, i fornitori di tali servizi devono garantire che **non siano a loro disponibili**; ciò include come minimo le caratteristiche che aumentano il confronto sociale o distorcono l'immagine dei minori, in particolare abbellendola o idealizzandola in modo sproporzionato.

L'**articolo 12** stabilisce disposizioni in materia di **garanzie per i contatti** e le **interazioni** tra minori e tra minori e altri destinatari del servizio prevedendo che:

- gli altri destinatari del servizio non siano in grado di stabilire un contatto diretto con il minore, se quest'ultimo non ha approvato preventivamente tale contatto;
- i minori con un *account* non siano inclusi nelle raccomandazioni dei contatti o in caratteristiche analoghe;
- i minori possano essere aggiunti a un gruppo solo previo loro esplicito accordo;
- i minori possano facilmente bloccare qualsiasi altro destinatario del servizio senza che la loro identità sia divulgata ai destinatari bloccati.

I fornitori di servizi di *social network online* e di servizi di piattaforma per la condivisione di video devono inoltre predisporre **garanzie** e misure **per evitare** che gli altri utenti possano **indurre i minori ad approvare il contatto diretto**, anche mediante manipolazione, e **limitare la visibilità delle informazioni condivise** dai minori e le loro interazioni con altri destinatari del servizio.

L'**articolo 13** prevede che i fornitori provvedano affinché i **minori siano informati**, in modo chiaro e facilmente comprensibile e in tempo reale, prima che abbia luogo una **transazione economica** durante l'uso del servizio e che non debbano progettare o organizzare i loro servizi in modo da indurre a spese eccessive, impulsive o indesiderate.

Obblighi relativi ai compagni IA e ai chatbot conversazionali generali

L'**articolo 14** prevede che i fornitori di compagni IA e di *chatbot* conversazionali generali provvedano a mettere in atto misure per assicurare un **livello elevato di protezione** dei minori che possono accedere al loro sistema di IA, tra le quali:

- garantire che **non siano esposti a concezioni che creano dipendenza** evitando caratteristiche progettuali e comportamenti del sistema che simulano relazioni interpersonali che possono creare dipendenze emotive;
- garantire che **per impostazione predefinita il sistema non utilizzi in interazioni successive informazioni** o analisi derivanti da **precedenti interazioni del minore**, salvo se necessario per tutelare la sua sicurezza;
- realizzare valutazioni e prove avanzate del sistema per individuare i rischi per la salute, la sicurezza e i diritti fondamentali, nonché per il benessere e lo sviluppo dei minori a livello fisico, mentale ed emotivo, che possono verificarsi quando i minori interagiscono con il sistema.

Inoltre, prevede che nel caso in cui tali sistemi siano impiegati come funzionalità in servizi di *social network online*, servizi di piattaforma per la condivisione di video o giochi *online*, i fornitori di tali servizi devono provvedere affinché: *i)* **non si attivino automaticamente** e la loro funzionalità non appaia in modo evidenziato sull'interfaccia *online* di tale servizio; *ii)* **i minori non siano incoraggiati a utilizzarli**; e *iii)* dopo la loro attivazione i minori abbiano la possibilità di rinunciare facilmente e in qualsiasi momento al loro uso.

I fornitori di compagni IA e di *chatbot* conversazionali generali che aderiscono a un codice di condotta ritenuto adeguato, ai sensi dell'articolo 23 del presente regolamento, possono basarsi su tale codice per dimostrare il rispetto degli obblighi stabiliti dal presente articolo.

Obblighi dei fornitori di giochi online

L'**articolo 15** stabilisce che i **fornitori di giochi online** devono adottare **misure** volte a **garantire un elevato livello di tutela dei minori**, fra cui figurano, tra le altre, le seguenti:

- provvedere affinché **non sia incoraggiato un uso compulsivo** o eccessivo del gioco da parte dei minori;
- fare in modo che i contatti tra i minori e altri destinatari del gioco siano soggetti a un elevato livello di tutela della vita privata, di sicurezza e di protezione.

Inoltre, devono impedire che il gioco sia utilizzato per indurre i minori ad avviare contatti su altri servizi che possono rappresentare un rischio per la vita privata, la sicurezza e la protezione dei minori.

I fornitori di giochi *online* che aderiscono a un codice di condotta ritenuto adeguato, ai sensi dell'articolo 17 del presente regolamento, possono basarsi su tale adesione per dimostrare il rispetto degli obblighi stabiliti dal presente articolo.

Obblighi in materia di accesso adeguato all'età

L'**articolo 16** prevede che i **fornitori di negozi di applicazioni software** mettano in atto un **sistema di classificazione in base all'età** che consenta di stabilire se ognuna delle applicazioni *software* diffuse tramite il loro servizio sia adeguata all'età del minore, impedendone l'acquisto e l'accesso in caso contrario.

Nel caso in cui tali fornitori vengano a conoscenza di applicazioni *software* diffuse tramite il loro servizio che, in base al diritto dell'Unione o al diritto nazionale conforme al diritto dell'Unione, sono soggette all'obbligo di un'età minima più elevata di quella stabilita dal sistema di classificazione, non devono consentire ai minori di età inferiore a quella minima più elevata dello Stato membro o degli Stati membri interessati di accedere a tali applicazioni o di acquistarle.

La valutazione dell'età del destinatario avviene conformemente alle disposizioni del capo V (v. [infra](#)). I fornitori di negozi di applicazioni *software* consentono che nei loro negozi sia **offerta la soluzione dell'UE di verifica dell'età** basata su un attestato UE comprovante l'età certificato e incluso negli elenchi dell'Unione di cui all'articolo 30 (v. [infra](#)).

L'**articolo 17** prevede che la Commissione europea agevoli l'**elaborazione**, entro un anno dalla data di entrata in applicazione del regolamento, di **codici di condotta** a livello di Unione al fine di armonizzare l'**elaborazione** e l'applicazione dei **sistemi di classificazione in base all'età**, in particolare definendo criteri e metodologie comuni per tali sistemi.

Nell'elaborazione dei codici deve essere prevista la partecipazione dei fornitori di negozi di applicazioni *software* e giochi *online*, degli sviluppatori e dei fornitori di contenuti digitali, dei fornitori di sistemi di classificazione in base all'età, delle organizzazioni che rappresentano i minori e i loro tutori, delle organizzazioni della società civile specializzate nella protezione dei minori *online* e delle autorità competenti.

La Commissione europea mira a garantire che i **codici di condotta trattino**, tra le altre, le seguenti questioni:

- perseguire l'obiettivo di consentire e facilitare il riconoscimento reciproco e un'applicazione coerente delle classificazioni in base all'età da parte dei fornitori di negozi di applicazioni *software* e giochi *online* in tutti gli Stati membri;
- definire **criteri, metodologie** e fonti di informazione adatti per **valutare l'adeguatezza all'età dei contenuti**, in particolare per quanto riguarda i contenuti violenti, sessuali, di gioco d'azzardo e di autolesionismo, nonché le caratteristiche progettuali che creano dipendenza;
- prevedere che il conseguimento degli obiettivi sia monitorato e valutato in modo regolare, trasparente e indipendente.

Entro 42 mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento, la Commissione europea deve **valutare se i codici di condotta rispondano agli obiettivi stabiliti** e siano adeguati a dimostrare il rispetto degli obblighi *ivi* previsti. Inoltre, l'articolo stabilisce che la Commissione monitora e valuta periodicamente il conseguimento di tali obiettivi, pubblicando una valutazione.

Obblighi generali in materia di capacità di autodeterminazione dei minori e strumenti di responsabilizzazione per minori e tutori

L'**articolo 18** prevede che i **fornitori di servizi di social network online**, di servizi di piattaforma per la condivisione di video, di giochi *online*, di compagni IA e di *chatbot* conversazionali generali **garantiscono** che le **funzioni**, la **comunicazione**, le **informazioni**, gli strumenti e i **meccanismi di controllo** da parte dell'utente del servizio e del sistema, le **avvertenze** e qualsiasi altra informazione di cui al capo III **siano facilmente accessibili a tutti i minori** e presentati in un modo ad essi comprensibile.

I fornitori devono mettere in atto strumenti che consentono ai minori di controllare e fornire riscontri sui contenuti, notifiche e informazioni cui sono esposti e meccanismi che consentono loro di controllare le impostazioni che determinano il modo in cui comunicano e interagiscono con i contenuti del servizio o sistema.

L'**articolo 19** impone ai fornitori di servizi di *social network online*, di servizi di piattaforma per la condivisione di video, di piattaforme di videogiochi, di compagni IA e di *chatbot* conversazionali generali di **predisporre meccanismi** che consentono ai minori di **segnalare contenuti**, **account**, gruppi, funzioni o **comportamenti** che ritengono **dannosi** per la loro vita privata, sicurezza o protezione.

Se un fornitore è una piattaforma *online* soggetta all'articolo 17 del DSA, le restrizioni imposte a seguito delle segnalazioni descritte sono considerate restrizioni alla visibilità a norma della lettera a) del medesimo articolo 17.

Il regolamento prevede inoltre che i fornitori devono provvedere affinché, tra le altre cose, ai minori che si imbattono in contenuti illegali o nocivi sia dato accesso, ogni volta che è necessario e almeno dopo che hanno effettuato una segnalazione, a fonti informative autorevoli e di supporto.

L'**articolo 20** regola gli **strumenti per i tutori** prevedendo che i **fornitori** di servizi soggetti al presente regolamento devono attuare strumenti **efficaci**, **accessibili** e di **facile utilizzo**, che soddisfano, tra le altre, le condizioni seguenti: sono adattati all'età del minore; sono di facile uso, accesso e attivazione per i minori e i tutori e permettono di effettuare modifiche unicamente se si dispone dello stesso livello di autorizzazione richiesto per l'attivazione iniziale degli strumenti. I fornitori **devono incoraggiare** i tutori a **utilizzare gli strumenti** ricordando loro periodicamente la disponibilità, gli obiettivi e la necessità di aggiornarli. I VLOP designati a norma del DSA devono inoltre provvedere, se del caso, affinché gli strumenti per i tutori siano interoperabili con gli strumenti per i tutori forniti da terzi, in conformità alle condizioni previste all'[articolo 6](#) del DMA.

La Commissione europea può adottare **atti delegati** per stabilire prescrizioni tecniche e operative per gli strumenti per i tutori.

L'**articolo 21** stabilisce che i minori e i tutori che sono destinatari di servizi di *social network online*, di servizi di piattaforma per la condivisione di video e di piattaforme di videogiochi, e gli utenti di compagni IA o di *chatbot* conversazionali generali hanno almeno il **diritto di incaricare un organismo**, un'organizzazione o un'associazione **di esercitare i diritti** conferiti dal regolamento per **conto dei minori**, a condizione che tale organismo, organizzazione o associazione soddisfi alcune specifiche condizioni, tra le quali operare senza scopo di lucro. Oltre al diritto di **presentare reclami** a norma dell'articolo 53 del DSA, tali soggetti hanno il diritto di presentare reclami per **presunte violazioni** del presente regolamento nei confronti dei fornitori dei suddetti servizi e sistemi presso l'**autorità competente**, determinata conformemente all'articolo 34 (v. [infra](#)), dello Stato membro in cui è ubicato o stabilito il destinatario del servizio o l'utente del sistema, o presso l'[Ufficio europeo per l'IA](#) nel caso dei compagni IA o dei *chatbot* conversazionali generali che rientrano nella sua competenza esclusiva.

Altri obblighi in materia di dovere di diligenza per un ambiente online sicuro

L'**articolo 22** prevede l'obbligo, a carico dei fornitori di servizi di *social network online*, di servizi di piattaforma per la condivisione di video, di giochi *online*, di compagni IA, di *chatbot* conversazionali generali e di negozi di applicazioni *software* che sono stati **designati** come **VLOP** ai sensi del DSA, di **monitorare**, **sottoporre a prova** e valutare l'**efficacia** delle misure attuate conformemente al presente capo.

L'**articolo 23** stabilisce che la Commissione europea deve incoraggiare l'elaborazione di **codici di condotta volontari** a livello di **Unione**, al fine di contribuire alla **corretta applicazione** del presente regolamento, e ne agevola il riesame e l'adattamento periodici, coinvolgendo tutti i portatori di interessi.

L'**articolo 24** prescrive ai fornitori di servizi di *social network online*, di servizi di piattaforma per la condivisione di video, di giochi *online*, di compagni IA e di *chatbot* conversazionali generali, nel caso in cui non siano stabiliti nell'Unione, di **designare per iscritto** una persona fisica o giuridica che funga da loro **rappresentante legale** in uno degli Stati membri in cui offrono i propri servizi o sistemi.

Se hanno già designato un rappresentante legale a norma dell'articolo 13 del DSA o a norma dell'articolo 22 o dell'articolo 54 dell'AI Act, tali fornitori possono estendere il mandato di detta persona fisica o giuridica.

L'**articolo 25** prevede che la Commissione europea possa **adottare atti delegati** al fine di modificare diverse delle disposizioni commentate nell'ambito del capo III al fine di **garantire un elevato livello di tutela dei minori**. Tali atti delegati si basano sui **rischi emergenti individuati** che compromettono la salute e il benessere, nonché la vita privata, la sicurezza e la protezione dei minori che comportano la necessità di mantenere aggiornati gli obblighi previsti.

In particolare la proposta prevede il conferimento del potere di adottare atti delegati rispetto all'articolo 9, paragrafo 2, all'articolo 10, paragrafo 2, all'articolo 11, paragrafo 1, all'articolo 12, paragrafi 1 e 2, all'articolo 14, paragrafo 1, all'articolo 15, paragrafo 1 e all'articolo 18, paragrafo 2. Nel valutare l'adozione di un atto delegato la Commissione tiene conto: della misura in cui il rischio ha già causato un danno alla salute o al benessere dei minori, ha avuto effetti negativi o ha suscitato gravi preoccupazioni in relazione alla probabilità di tale danno o di tali effetti negativi; della portata potenziale di tale danno o di tali effetti negativi; e dell'incidenza delle misure esistenti nel far fronte a tali rischi.

Capo IV – Verifica della responsabilità genitoriale

Per consentire la creazione di un *account* con caratteristiche limitate, un'esperienza adeguata all'età sulle piattaforme per la condivisione di video e l'attuazione di strumenti efficaci, accessibili e di facile utilizzo per i tutori, l'**articolo 26** prevede che il fornitore di un servizio debba essere in grado di:

- **utilizzare segnali della responsabilità genitoriale** basati su **banche dati** o interfacce **online** ufficiali liberamente accessibili **messe a disposizione da uno Stato membro** compiendo sforzi ragionevoli per verificare che le informazioni disponibili siano affidabili e complete;

La Commissione europea può adottare **atti delegati** al fine di definire i segnali della responsabilità genitoriale.

- utilizzare segnali della responsabilità genitoriale di cui il fornitore **può già essere in possesso** in considerazione delle precedenti interazioni del minore e dell'adulto con il servizio in questione;

- **accettare l'autodichiarazione** dell'adulto con responsabilità genitoriale verificandone con sforzi ragionevoli l'effettività.

Si segnala che l'art. 26, par. 1, lett. c), ammette l'autodichiarazione almeno fino all'adozione "dell'atto delegato di cui al paragrafo 3", ma tale paragrafo 3 non conferisce poteri delegati. La delega è prevista dal paragrafo 5, che riguarda solo la definizione dei segnali della responsabilità genitoriale basati su banche dati o interfacce ufficiali degli Stati membri.

Capo V – Accertamento dell'età

Principi generali per l'accertamento dell'età

L'**articolo 27** stabilisce che nell'**attuazione** di **soluzioni di accertamento dell'età** i fornitori devono garantire che esse offrano un **elevato livello di precisione**, attendibilità, sicurezza, robustezza, non invasività, tutela della vita privata e **protezione dei dati** e non discriminazione.

L'**articolo 28** prevede che le soluzioni di accertamento dell'età **non consentono** l'**identificazione** del **destinatario** né localizzano, tracciano, targettizzano o profilano i destinatari né trasmettono loro pubblicità per qualsiasi scopo. I fornitori che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento, e qualsiasi soggetto che agisca per conto loro o insieme ad essi:

- **non conservano**, acquisiscono o trattano più **dati personali** di quanto strettamente necessario per valutare se il destinatario del servizio o l'utente del sistema abbia raggiunto le soglie di età stabilite;
- non trattano, condividono o combinano ulteriormente tali informazioni con dati aggiuntivi, salvo espresse eccezioni;
- non combinano i dati personali conservati o relativi all'uso del sistema con i dati personali provenienti da altri servizi offerti dal fornitore o da servizi di terzi.

In deroga, i fornitori di servizi di *social network online*, di servizi di piattaforma per la condivisione di video, di giochi *online*, di compagni IA, di *chatbot* conversazionali generali e di negozi di applicazioni *software* possono conservare, a livello di *account*, il segnale dell'età indicante che un utente ha raggiunto una determinata soglia di età a norma del presente regolamento allo scopo di evitare l'accertamento ripetuto dell'età.

Obblighi specifici per l'accertamento dell'età

L'**articolo 29** impone ai **fornitori di servizi di social network online** e di **servizi di piattaforma per la condivisione di video** di predisporre **soluzioni di verifica dell'età** per accertare che il destinatario del servizio abbia raggiunto l'età minima prescritta o, nei casi previsti, sia necessaria la creazione di un *account* genitoriale. Per conformarsi alle disposizioni in materia di accesso ai minori (v. [supra](#)), i fornitori devono basarsi esclusivamente su una **soluzione dell'UE di verifica dell'età**, fondata su un attestato dell'UE comprovante l'età, fornito da terzi e certificato da un'autorità pubblica. **Soluzioni diverse** sono **ammesse** solo per

adempiere gli **obblighi relativi** alla tutela dei minori **fin dalla fase di progettazione** e per impostazione predefinita, nonché per quelli relativi ai sistemi di classificazione in base all'età a carico dei **fornitori di negozi di applicazioni software**, a condizione che il fornitore dimostri che rispettano i principi generali per l'accertamento dell'età stabiliti dal presente regolamento. I fornitori devono infine **garantire** agli **utenti** un **meccanismo** interno di **gestione** dei **reclami efficace**, elettronico e **gratuito**, con cui contestare un esito dell'accertamento dell'età ritenuto errato.

L'**articolo 30** prevede che la **Commissione europea** mantenga:

- un **elenco** dell'UE dei **fornitori di attestati dell'UE comprovanti l'età** certificati notificati da qualsiasi Stato membro;
- un **elenco** dell'UE delle **soluzioni dell'UE di verifica dell'età** notificate da qualsiasi Stato membro.

Una volta inclusi in tali elenchi, soluzioni e attestati sono **riconosciuti da tutti gli Stati membri** (v. *infra*, art. 31, par. 7).

La Commissione europea può adottare **atti di esecuzione** per stabilire le specifiche per il funzionamento del regime dell'UE di verifica dell'età, compresi i requisiti applicabili alle soluzioni dell'UE di verifica dell'età e al rilascio, alla presentazione e alla verifica degli attestati dell'UE comprovanti l'età. Inoltre, può adottare **atti delegati** per specificare requisiti tecnici, organizzativi, di tutela della vita privata e di sicurezza applicabili alle soluzioni alternative di accertamento dell'età.

L'**articolo 31** stabilisce una serie di obblighi in capo agli **Stati membri**, che devono:

- **istituire almeno** un **mezzo elettronico** con cui il tutore può ottenere e **presentare un attestato di responsabilità genitoriale** nei confronti di un minore;
- assicurare che tali mezzi siano **effettivamente accessibili** a tutti i cittadini;
- prevedere **procedure alternative adeguate** quando la responsabilità genitoriale non può essere dimostrata con i documenti *standard* di stato civile;
- adottare le misure necessarie perché siano disponibili i mezzi per ottenere l'attestato comprovante l'età e perché cittadini e residenti abbiano a disposizione gratuitamente **almeno una soluzione** dell'UE di **verifica dell'età certificata**;
- provvedere affinché le autorità pubbliche possano essere accreditate per certificare le soluzioni di verifica dell'età, comunicandone i riferimenti alla Commissione europea;
- notificare senza indebito ritardo alla Commissione le soluzioni di verifica dell'età e gli attestati certificati, con il relativo certificato di conformità e le eventuali sospensioni o ritiri successivi.

L'**articolo 32** disciplina il modo in cui i fornitori devono trattare gli **account già esistenti** al momento dell'entrata in applicazione del regolamento. I fornitori di

servizi di *social network online* e di piattaforme per la condivisione di video **devono usare una soluzione di verifica dell'età** conforme alle specifiche fissate dalla Commissione europea, **salvo che non siano in grado di stabilire**, con un elevato grado di sicurezza, che il **titolare ha già raggiunto l'età minima**. Un'analoga esenzione vale per i fornitori soggetti all'obbligo generale di sicurezza fin dalla progettazione e per i negozi di applicazioni *software*.

I fornitori di piattaforme designate come VLOP ai sensi del DSA devono presentare all'autorità competente un piano che indichi come intendono rispettare sia l'obbligo di verifica sugli *account* esistenti sia quello di sicurezza fin dalla progettazione.

Capo VI – Misure di sostegno ai minori

L'**articolo 33** prevede che gli Stati membri devono istituire **strategie nazionali** per fare in modo che i minori e i loro tutori **dispongano**, tra le altre cose, di un **accesso** a livello nazionale **a canali** attraverso i quali i minori possono **chiedere assistenza** in relazione ai danni affrontati dal presente regolamento, compresi i contatti indesiderati e il **bullismo online** e ad altre informazioni rilevanti per la tutela dei minori *online*. Tali strategie devono essere comunicate alla Commissione europea entro un anno dalla data di entrata in vigore del regolamento. Le attività in esse incluse possono essere sostenute da finanziamenti e strumenti dell'Unione istituiti nell'ambito del quadro finanziario pluriennale.

Nella relazione ai sensi dell'art. 6 della legge n. 234/2012, il **Governo** sottolinea la **necessità** di **valutare** come il vigente ordinamento nazionale dovrà essere **adeguato** alla disposizione in commento.

Capo VII – Competenze, vigilanza ed esecuzione

L'**articolo 34** disciplina **vigilanza** ed **esecuzione** del regolamento rinviando a regimi già esistenti: per i fornitori di servizi di *social network online*, di servizi di piattaforma per la condivisione di video, di giochi *online* che sono piattaforme di videogiochi e di negozi di applicazioni *software* si applica il **capo IV del DSA**, mentre per i fornitori di compagni IA e *chatbot* conversazionali generali si applica il **capo IX dell'AI Act**, con sanzioni fino al 6% del fatturato mondiale annuo in caso di dolo o negligenza. Gli Stati membri affidano la **vigilanza** alle **autorità** già **designate** ai sensi del DSA e dell'*AI Act*, mentre alla Commissione europea si estendono i poteri che le spettano in base a tali atti. Per i **fornitori di giochi online** che **sono videogiochi** gli **Stati membri** devono provvedere a **indicare** un'**autorità competente** con i poteri dell'articolo 51 del DSA e poteri esclusivi in capo all'autorità dello Stato dello stabilimento principale. Le autorità di protezione dei dati di cui al GDPR controllano il trattamento dei dati personali necessario per la conformità e possono irrogare le sanzioni ai sensi del medesimo regolamento. Infine, le autorità nazionali non possono adottare decisioni in contrasto con quelle della Commissione.

L'**articolo 35** introduce un **procedimento accelerato** per la Commissione europea quando deve far rispettare il presente regolamento nei confronti di due categorie di soggetti: i **VLOP** ai sensi del DSA e i **fornitori di sistemi di IA** sotto il **controllo esclusivo** della **Commissione** ai sensi dell'*AI Act*. In questi casi i poteri di vigilanza che la Commissione possiede si esercitano secondo le regole del presente articolo. Quando **avvia un procedimento** per violazione del regolamento, in vista di una decisione finale, si adopera per rispettare **due scadenze**:

- entro **30 giorni lavorativi** dall'avvio comunica al fornitore interessato le proprie **constatazioni preliminari**;
- entro **90 giorni lavorativi** dall'avvio adotta la **decisione definitiva**.

Si segnala che, nel testo della proposta, il termine di 30 giorni lavorativi per le constatazioni preliminari è riportato tra parentesi quadre, a differenza di quello di 90 giorni per la decisione definitiva.

L'**articolo 36** prevede che la Commissione addebita un **contributo annuale di vigilanza** a **due gruppi di fornitori**: quelli di VLOP designate ai sensi del DSA che costituiscono, integrano o incorporano *social network online*, piattaforme per la condivisione di video o negozi di applicazioni *software*, e quelli di compagni IA, *chatbot* conversazionali generali e piattaforme di videogiochi, quando la Commissione è competente a vigilare sulla loro conformità. Il contributo è dovuto per **ciascun servizio o sistema** che rientra nell'ambito di applicazione del regolamento. L'**importo complessivo copre i costi sostenuti** dalla Commissione nell'**anno civile precedente** per questi **compiti di vigilanza**.

In particolare sono comprese le risorse umane, l'istituzione, la manutenzione e il funzionamento del regime dell'UE di verifica dell'età, lo svolgimento dei compiti di vigilanza ed esecuzione e lo sviluppo di competenze e capacità.

Il **contributo** di ciascun fornitore **non può superare lo 0,03%** del suo **reddito netto annuo mondiale** dell'esercizio precedente.

La Commissione europea può adottare **atti delegati** che stabiliscano la metodologia e le procedure dettagliate per la determinazione dei costi stimati, dei singoli contributi annuali, del limite massimo globale e delle modalità di pagamento.

Si segnala che l'art. 36, par. 6, nella formulazione letterale della proposta, rinvia a un imprecisato articolo "X" la disciplina dei poteri delegati ("La Commissione adotta, in conformità dell'articolo X, atti delegati"). Si deve supporre che ci si riferisca all'art. 39 della proposta (cfr. [infra](#)).

L'**articolo 37** prevede che la **Commissione europea**, in cooperazione con le autorità competenti a norma dell'articolo 34, deve **sviluppare le competenze** e le **capacità** dell'Unione **in materia di protezione dei minori**, se del caso anche tramite il distacco di personale degli Stati membri.

L'**articolo 38** stabilisce che la **Commissione europea coordina**, insieme alle autorità competenti, la **valutazione degli incidenti** che pregiudicano la protezione dei minori in tutta l'Unione in relazione ai servizi e ai sistemi che rientrano

nell'ambito di applicazione. Gli Stati membri cooperano con la Commissione per istituire **reti efficienti di condivisione delle conoscenze** con altre autorità e parti terze interessate. Inoltre, la Commissione deve stabilire un **accordo amministrativo volontario** con le autorità competenti con le **procedure** per una **risposta rapida** in caso di incidente che pregiudichi la protezione dei minori nell'Unione o una sua parte significativa. Gli **Stati membri fissano livelli minimi di preparazione** per le **autorità nazionali** e mappano i protocolli di reazione agli incidenti esistenti a livello nazionale e, se del caso, ne stabiliscono di nuovi.

Capo VIII – Atti di esecuzione e atti delegati

L'**articolo 39** stabilisce che il potere di adottare **atti delegati** ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 5, dell'articolo 6, paragrafo 6, dell'articolo 7, paragrafo 6, dell'articolo 20, paragrafo 7, dell'articolo 25, paragrafo 1, dell'articolo 26, paragrafo 3, dell'articolo 30, paragrafo 3 e dell'articolo 36, paragrafo 6, è **conferito** alla Commissione europea per un **periodo di cinque anni, rinnovabili**, ma rimane soggetto al controllo del Parlamento europeo e del Consiglio che possono **revocare la delega** in qualsiasi momento.

Gli atti delegati adottati entrano in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato **obiezioni** entro il termine di due mesi dalla data in cui sono stati loro notificati o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di tre mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Nella relazione ai sensi dell'art. 6 della legge n. 234/2012, il **Governo** segnala che il rinvio a successivi **atti di esecuzione o atti delegati** potrebbe porsi in **contrasto** con l'assetto che si sta prefigurando, per la materia in esame, che vede nel principio della sussidiarietà l'elemento caratterizzante della competenza concorrente, segnatamente in materia di **politiche familiari ed educative**. Pertanto, il Governo ritiene che potrebbe essere necessaria una generale rivalutazione di tali rinvii.

Si evidenzia l'opportunità, anche alla luce dei rilievi del Governo, di valutare attentamente la disposizione in commento al fine di determinare se il suo ambito e portata siano coerenti con i limiti previsti dall'[articolo 290](#) TFUE.

Si segnala infine che l'elenco richiama l'art. 26, par. 3, mentre il potere di adottare atti delegati è conferito dal par. 5 del medesimo articolo. Inoltre, gli artt. 2, par. 5, 6, par. 6, 7, par. 6, 20, par. 7, e 25, par. 1, rinviando per l'esercizio della delega all'articolo 40, ma tale articolo disciplina invece la procedura di comitato.

L'**articolo 40** stabilisce che la Commissione sia assistita da un **comitato**, secondo la **procedura d'esame**, per l'adozione degli atti di esecuzione.

Capo IX – Disposizioni finali

L'**articolo 41** prevede che il regolamento sia aggiunto all'allegato I della [direttiva](#) (UE) 2020/1828 sulle **azioni rappresentative** a tutela degli **interessi collettivi dei consumatori**, che stabilisce l'ambito di applicazione per le azioni intentate nei confronti di professionisti per violazioni delle disposizioni del diritto dell'Unione.

L'**articolo 42** prevede che la Commissione europea riesamina l'applicazione del regolamento e **presenta** una **relazione** al Parlamento europeo e al Consiglio **entro il 31 agosto 2030**, eventualmente corredata di **proposte di modifica** dello stesso. Successivamente deve presentare una relazione sui progressi compiuti ogni 4 anni.

Si segnala che, nel testo della proposta, il termine del 31 agosto 2030 è riportato tra parentesi quadre.

L'**articolo 43** stabilisce che il regolamento **entra in vigore** il **ventesimo giorno** successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'UE e **si applica** a decorrere **dal sesto mese successivo** a tale data. Tuttavia, sono previste due deroghe:

- l'articolo 5 relativo alla **notifica** e alla **revisione indipendente** dei **piani di conformità** si **applica a decorrere dall'entrata in vigore** del regolamento;
- gli articoli 33 e 35, relativi rispettivamente alle **misure nazionali** per la preparazione e il sostegno dei minori e il **procedimento accelerato**, si **applicano un anno dopo** l'entrata in vigore.

Coerenza con i principi dei Trattati in materia di competenza dell'UE

Base giuridica

La base giuridica è costituita dall'**articolo 114** del **TFUE** poiché la proposta mira a garantire il **funzionamento del mercato interno** per quanto riguarda la **prestazione transfrontaliera** di servizi di *social network online* e di piattaforme per la condivisione di video, negozi di applicazioni *software*, compagni IA e *chatbot* conversazionali generali e giochi *online*, assicurando un livello di protezione elevato della salute e della sicurezza dei minori in tutta l'Unione.

L'articolo 114 TFUE prevede che il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, adottino le misure relative al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri che hanno per oggetto l'instaurazione ed il funzionamento del mercato interno.

Secondo la **relazione del Governo**, la proposta **rispetta il principio di attribuzione** poiché l'Unione agisce nei limiti delle competenze che le sono conferite dai Trattati per realizzare gli obiettivi da essi stabiliti. Il Governo riconosce che l'oggetto preminente dell'atto mira a disciplinare le condizioni ambientali, operative e di accesso per i prestatori di servizi della società dell'informazione che operano in modo transfrontaliero nell'UE, **pur segnalando** che la **tutela dei minori**

e della **salute pubblica** siano materie di **competenza concorrente** (v. [supra](#)). Inoltre, osserva la relazione, l'utilizzo dell'articolo 114 TFUE si inserisce in continuità con la natura e il fondamento giuridico di atti regolatori analoghi, quali il DSA e l'AI Act.

Sussidiarietà

La Commissione europea giustifica la **necessità** di un **intervento legislativo dell'UE** in ragione della **natura intrinsecamente transfrontaliera** dei servizi digitali e dei sistemi di IA. Il **valore aggiunto** della proposta consiste nell'evitare che **iniziative nazionali** (v. [supra](#)) **ostacolino** la **prestazione** dei **servizi** all'interno dell'Unione, frammentando il mercato unico e stabilendo un livello disomogeneo di protezione dei minori. Inoltre, la Commissione sostiene che un'azione a livello dell'UE può **ridurre** le divergenze normative e i **costi di conformità** per i fornitori, aumentando la **certezza del diritto**.

Secondo la **relazione del Governo**, la natura transfrontaliera della rete e dei fornitori di piattaforme digitali rende evidente l'incapacità dei singoli Stati membri di affrontare e risolvere in modo adeguato le problematiche di sicurezza dei minori *online* mediante interventi esclusivamente nazionali. Tuttavia, il Governo osserva che le **disposizioni** in esame **impattano** in diversa misura sulle **politiche familiari ed educative** le quali rientrano nelle **competenze degli Stati membri** e, pertanto, implicano **scelte di natura politica**, e come tali non sono riconducibili esclusivamente a valutazioni tecniche o regolatorie. In questi termini ritiene che potrebbe essere **necessario un approfondimento** circa l'**impatto** della proposta **su tutti i profili educativi e in ambito familiare**, assicurando un adeguato coinvolgimento degli Stati membri nelle materie che investono le rispettive competenze in ambito familiare e educativo.

Proporzionalità

La Commissione europea sostiene che la proposta si limiti a **quanto strettamente necessario** al conseguimento degli obiettivi stabilendo **obblighi differenziati, in funzione della rispettiva natura**, per servizi e sistemi digitali. Motiva la decisione di non esentare le piccole imprese e le microimprese dall'applicazione del regolamento sottolineando come anch'esse possano arrecare danni ai minori. Al contrario, sottolinea che l'esenzione è stata prevista per i servizi per i quali è ritenuta improbabile la possibilità di arrecare tali danni.

Nella **relazione del Governo** si osserva la **necessità** di **porre** adeguata **attenzione**, in considerazione dell'approccio orizzontale adottato dalla proposta, sugli **impatti** che derivano dall'**introduzione** di **meccanismi di verifica dell'età** su **tutta la popolazione**, con possibili indebite restrizioni all'accesso ad *Internet*.

Scelta dell'atto giuridico

La Commissione afferma che la decisione di adottare un regolamento deriva dalla necessità di **garantire un livello coerente di protezione dei minori** in tutta l'Unione e **prevenire divergenze** che ostacolino la libera prestazione dei servizi e dei sistemi d'interesse nel mercato interno.

Esame presso le Istituzioni dell'UE

La proposta segue la [procedura](#) **legislativa ordinaria** e non è ancora stata assegnata ad una commissione del Parlamento europeo.

Esame presso altri parlamenti nazionali

Sulla base dei dati forniti dal [sito IPEX](#) l'esame della proposta risulta concluso dai Parlamenti di Lussemburgo e Slovacchia e **avviato** da parte del Senato ceco, da entrambe le camere tedesche, dai Parlamenti di Danimarca, Ungheria, Lituania e Svezia, oltre che dal **Senato della Repubblica italiana**.

Nessuna di tali assemblee **ha segnalato** di aver individuato al momento **aspetti rilevanti** o comunque di avere **informazioni importanti** da scambiare.